



Decreto Dirigenziale n. 132 del 11/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA CON COSTRUZIONE DI UNA CASA UNIFAMILIARE PER CIVILE ABITAZIONE, FOGLIO 41, P.LLA 442 DI PROPRIETA' DEL SIG. PALO DOMENICO" DA REALIZZARSI IN FRAZ. GAIA ZONA E NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) - PROPOSTO DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CUP 6828

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 609083 in data 3/09/2013 il Comune di Giffoni Valle Piana (SA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto *"Trasferimento di volumetria con costruzione di una casa unifamiliare per civile abitazione, foglio 41, p.lla 442 di proprietà del Sig. Palo Domenico"* da realizzarsi in fraz. Gaia, zona E nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) ;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Montesano - Volpe appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 1.04.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con l'esclusione del viale interrato e del garage e prescrive, oltre le misure di mitigazione proposte dall'istante, quanto segue:
 - atteso che il terreno su cui insiste l'intervento è condotto ad uliveto, tutelato ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475), e considerate le indicazioni del PTR (L.R. n. 13/2008), che dispone la limitazione del consumo della risorsa suolo, occorre limitare il numero di piante

- abbattute e, di conseguenza, gli scavi relativa alla realizzazione del volume interrato posto sotto l'edificio oggetto dell'istanza, escludendo, pertanto quelli relativi alla realizzazione del viale e del garage;
- il viale di accesso deve essere realizzato interamente al livello esistente del terreno, senza scavi e movimenti di terra e dovrà essere realizzato in materiali drenanti non impermeabilizzanti;
 - la pavimentazione esterna è limitata alle aree strettamente funzionali all'uso del fabbricato e va realizzata con materiali drenanti non impermeabilizzanti e adatti all'inerbimento;
 - il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scavo va riutilizzato in situ;
 - l'espianto degli olivi deve essere limitato rigorosamente all'area di sedime del fabbricato residenziale e gli esemplari espianati vanno reimpiantati nella stessa particella catastale interessata dall'intervento;
 - l'espianto va eseguito unicamente fuori dal periodo della nidificazione e possibilmente anche del periodo dell'apice del transito migratorio;
 - Per eventuali altre piantumazioni devono essere utilizzate solo specie arboree ed arbustive appartenenti alla vegetazione potenziale dell'area e tutte le piante impiegate nelle opere a verde devono essere certificate di provenienza autoctona;
 - l'eliminazione di eventuali siepi riparali deve essere limitata al minimo e la recinzione che delimita il lotto dovrà realizzata mediante siepi della stessa essenza di quelle già presenti in zona;
 - per la formazione dei prati si fa divieto di usare miscele commerciali. Usare i primi 10 cm. del terreno dell'area conservati durante le lavorazioni e gli scavi e utilizzarlo nelle aree a prato in quanto riserva di semi di piante adattate alle condizioni ecologiche locali, a differenza di quelle commerciali quali *Poa pratensis* e *Agrostis stolonifera* e *Stenotaphrum secundatum* che potrebbero causare inquinamento genetico o essere fortemente invasive, e comunque non adatte alle condizioni climatiche e ecologiche dell'area con grosso dispendio di gestione, come acqua per l'annaffiatura giornaliera durante l'estate;
 - è vietata la distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - al fine di evitare disturbo alla fauna, in particolare l'entomofauna, è fatto obbligo di usare punti luce schermati verso l'alto e di utilizzo di lampade a differente spettro di emissione, come ad esempio le lampade ai vapori di sodio, per gli impianti di illuminazione esterna;
 - al fine di evitare disturbo all'entomofauna a volo crepuscolare e notturno è da escludere l'utilizzo delle trappole lumesoelettriche (zappers) per l'eliminazione degli insetti molesti;
 - è vietato l'uso di sostanze chimiche per la manutenzione del verde (diserbo, trattamenti fitosanitari, concimazione, ecc.) che causerebbe la morte dell'entomofauna con danno a tutta la catena trofica in cui rientrano (minore disponibilità per uccelli, pipistrelli ed erpetofauna).
- b. Che con nota prot. reg. n. 358317 del 26.05.2014, si è provveduto a comunicare al proponente – ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 – l'esito della Commissione del 1.04.2014, così come sopra riportato;
- c. che non sono state presentate osservazioni da parte del proponente;
- d. che il Sig. Palo Domenico ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 23/08/2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;

- D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Montesano - Volpe.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 1.04.2014, relativamente al progetto "Trasferimento di volumetria con costruzione di una casa unifamiliare per civile abitazione, foglio 41, p.lla 442 di proprietà del Sig. Palo Domenico" da realizzarsi in fraz. Gaia, zona E nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), proposto dal Comune di Giffoni Valle Piana (SA, con l'esclusione del viale interrato e del garage e prescrive, oltre le misure di mitigazione proposte dall'istante, quanto segue:
 - atteso che il terreno su cui insiste l'intervento è condotto ad uliveto, tutelato ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475), e considerate le indicazioni del PTR (L.R. n. 13/2008), che dispone la limitazione del consumo della risorsa suolo, occorre limitare il numero di piante abbattute e, di conseguenza, gli scavi relativa alla realizzazione del volume interrato posto sotto l'edificio oggetto dell'istanza, escludendo, pertanto quelli relativi alla realizzazione del viale e del garage;
 - il viale di accesso deve essere realizzato interamente al livello esistente del terreno, senza scavi e movimenti di terra e dovrà essere realizzato in materiali drenanti non impermeabilizzanti;
 - la pavimentazione esterna è limitata alle aree strettamente funzionali all'uso del fabbricato e va realizzata con materiali drenanti non impermeabilizzanti e adatti all'inerbimento;
 - il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scavo va riutilizzato in situ;
 - l'espianto degli olivi deve essere limitato rigorosamente all'area di sedime del fabbricato residenziale e gli esemplari espianati vanno reimpiantati nella stessa particella catastale interessata dall'intervento;
 - l'espianto va eseguito unicamente fuori dal periodo della nidificazione e possibilmente anche del periodo dell'apice del transito migratorio;
 - Per eventuali altre piantumazioni devono essere utilizzate solo specie arboree ed arbustive appartenenti alla vegetazione potenziale dell'area e tutte le piante impiegate nelle opere a verde devono essere certificate di provenienza autoctona;
 - l'eliminazione di eventuali siepi riparali deve essere limitata al minimo e la recinzione che delimita il lotto dovrà realizzata mediante siepi della stessa essenza di quelle già presenti in zona;
 - per la formazione dei prati si fa divieto di usare miscele commerciali. Usare i primi 10 cm. del terreno dell'area conservati durante le lavorazioni e gli scavi e utilizzarlo nelle aree a prato in quanto riserva di semi di piante adattate alle condizioni ecologiche locali, a differenza di quelle commerciali quali *Poa pratensis* e *Agrostis stolonifera* e *Stenotaphrum secundatum* che potrebbero causare inquinamento genetico o essere fortemente invasive, e comunque non adatte alle condizioni climatiche e ecologiche dell'area con grosso dispendio di gestione, come acqua per l'annaffiatura giornaliera durante l'estate;
 - è vietata la distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - al fine di evitare disturbo alla fauna, in particolare l'entomofauna, è fatto obbligo di usare punti luce schermati verso l'alto e di utilizzo di lampade a differente spettro di emissione, come ad esempio le lampade ai vapori di sodio, per gli impianti di illuminazione esterna;
 - al fine di evitare disturbo all'entomofauna a volo crepuscolare e notturno è da escludere l'utilizzo delle trappole lumesoelettriche (zappers) per l'eliminazione degli insetti molesti;
 - è vietato l'uso di sostanze chimiche per la manutenzione del verde (diserbo, trattamenti fitosanitari, concimazione, ecc.) che causerebbe la morte dell'entomofauna con danno a tutta la catena trofica in cui rientrano (minore disponibilità per uccelli, pipistrelli ed erpetofauna).

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*;
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio